



# *Regolamento per l'affidamento di servizi e forniture*

---

## ASSOCIAZIONE ABBONAMENTO MUSEI.IT

### **SEDE LEGALE**

piazza Palazzo di Città, 1  
10122 Torino  
C.F. 97562370011 – P.I. 08545970017

### **SEDE OPERATIVA**

via Assarotti, 9  
10122 Torino, T 011/19527000  
associazione@abbonamentomusei.it

### **SEDE DI MILANO**

piazza Città di Lombardia, 1  
20124 Milano  
T 02/67652784



## **ART. 1. Principi generali**

1. L'associazione Abbonamento Musei.it (di seguito "**Associazione**") è partecipata da enti pubblici e ha quale scopo la promozione e il coordinamento di iniziative e manifestazioni culturali finalizzate a diffondere e migliorare la conoscenza dei musei e la valorizzazione del patrimonio culturale di Torino, del Piemonte e di altre realtà territoriali italiane, oltre allo sviluppo dell'Abbonamento Musei, progetto a marchio registrato.
2. L'Associazione applica per gli affidamenti di servizi e forniture il decreto legislativo n. 50 del 2016 s.m.i. (di seguito "**Codice**") e impronta la propria attività ai criteri di pubblicità e trasparenza.
3. Il presente regolamento (di seguito il "**Regolamento**") disciplina, ai sensi dell'art. 36 del Codice e delle Linee Guida ANAC n. 4, le procedure per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del Codice s.m.i., ferma la possibilità per l'Associazione di ricorrere alle procedure ordinarie.
4. Ai sensi dell'art. 35, comma 6, del Codice, la scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del Codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del Codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.
5. L'Associazione può ricorrere all'acquisto di beni e servizi tramite il mercato elettronico e i relativi strumenti di acquisto nei casi previsti dalla normativa vigente.
6. L'affidamento dei contratti di appalto e concessione è soggetto ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, tempestività, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione degli inviti e degli affidamenti, tutela della partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, sostenibilità energetica e ambientale, prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse.



## **ART. 2. Responsabile del procedimento**

1. Per ogni singolo affidamento l'Associazione nomina un responsabile del procedimento (di seguito "**RUP**") che svolge i compiti previsti dall'art. 31 del Codice, vigila sulle diverse fasi del procedimento e provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo sia condotto in modo unitario in relazione con i tempi e costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e salute dei lavoratori e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
2. Il RUP di norma coincide con il direttore dell'esecuzione del contratto, ad eccezione dei casi in cui sia richiesto l'apporto di una pluralità di competenze o l'affidamento attenga ad interventi caratterizzati da particolare complessità tecnica o innovatività.

## **ART. 3. Pubblicità**

1. Tutti gli atti delle procedure di affidamento sono soggetti agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 29 del Codice.
2. L'Associazione pubblica sul proprio sito internet, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", l'avviso sui risultati della procedura con l'indicazione dei soggetti che hanno proposto offerta, di quelli invitati e ogni altro atto di cui la legge impone la pubblicazione.
3. Ogni acquisizione deve essere registrata, ove prescritto dalla normativa vigente, al Sistema informativo di monitoraggio gare dell'ANAC, con attribuzione del codice identificativo gara (CIG o Smart CIG) che viene successivamente riportato su tutti gli atti della procedura e sulla documentazione amministrativa e contabile del contratto.



**ART. 4. Servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000.**

1. L'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore € 40.000 può avvenire tramite affidamento diretto a cura del RUP che, previa acquisizione del preventivo e verifica della congruità del prezzo, adotta apposito provvedimento contenente quanto meno l'oggetto, l'importo e la valutazione della sua congruità, l'indicazione dei requisiti di ordine generale e di qualificazione richiesti.
2. Per i medesimi affidamenti l'Associazione può, in alternativa, procedere con lettera di invito ad un numero di operatori da 3 a 5 ove esistenti. In tal caso gli operatori da invitare sono individuati nel proprio albo fornitori ("**Albo Fornitori**"), ove istituito, ovvero mediante ricerche o indagini di mercato, utilizzo di listini di mercato, consultazioni con altre amministrazioni che operano in settori analoghi o mediante altri strumenti idonei.
3. In ogni caso l'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e dei requisiti di capacità professionale, tecnica e finanziaria individuati in funzione dell'affidamento.
4. Il controllo sul possesso dei requisiti dichiarati dagli operatori economici viene effettuato secondo le previsioni delle Linee Guida ANAC n. 4, par. 4.2.2., 4.2.3. e 4.2.4. e privilegiando le forme di controllo semplificato ivi indicate.
5. Salvo esigenze particolari, l'Associazione non richiede la garanzia provvisoria di cui all'art. 93, comma 1, del Codice e ha la facoltà di esonerare altresì l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice nel caso di operatori di comprovata solidità o negli altri casi previsti dall'art. 103, comma 11, del Codice.
6. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice la stipulazione del contratto può avvenire mediante scambio di corrispondenza cartacea o tramite posta elettronica o posta elettronica certificata ovvero, nel caso di acquisti su mercati elettronici, su piattaforma telematica.

**ART. 5. Servizi e forniture di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore alle soglie comunitarie**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lettera b,) del Codice, gli affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore alle soglie di cui all'art. 35 s.m.i. per le forniture e i servizi sono effettuati dall'Associazione mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori se rinvenibili nel mercato.
2. L'Associazione individua gli operatori economici da invitare tra gli iscritti nel proprio Albo Fornitori o tramite apposito elenco stilato a seguito di indagine di mercato nel rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento e dei principi di cui all'art. 3 delle Linee Guida ANAC n. 4.
3. Al fine di predisporre l'elenco degli operatori da invitare alla procedura negoziata, l'Associazione pubblica sul proprio sito internet nella sezione "*Amministrazione trasparente – Avvisi, bandi e gare*" apposito avviso di indagine di mercato che deve contenere quanto meno:
  - ✓ il valore dell'affidamento;
  - ✓ gli elementi essenziali del contratto;
  - ✓ i requisiti di idoneità professionale;
  - ✓ i requisiti minimi di capacità economico-finanziaria;
  - ✓ le capacità tecniche e professionali richieste per la partecipazione;
  - ✓ il numero minimo e massimo di operatori (se previsto) che saranno invitati alla procedura;
  - ✓ i criteri di selezione degli operatori economici;
  - ✓ le modalità per comunicare con l'Associazione;
  - ✓ il termine di pubblicazione dell'avviso non inferiore a 15 giorni, salva riduzione per motivate ragioni di urgenza a non meno di 5 giorni.
4. La pubblicazione di avviso di indagine di mercato non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi, non comporta

graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo l'Associazione, che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti la partecipazione possano vantare alcuna pretesa.

5. L'indagine di mercato può avvenire anche tramite la consultazione dei cataloghi del mercato elettronico o di altri enti o associazioni operanti in settori analoghi all'Associazione.
6. All'esito dell'indagine di mercato l'Associazione trasmette agli operatori che abbiano dichiarato il possesso dei requisiti prescritti la lettera di invito alla procedura. Nell'avviso di indagine di mercato può essere indicato il numero massimo di operatori da invitare. Nel caso risulti idoneo un numero superiore di soggetti, si procederà al sorteggio secondo le modalità indicate nel medesimo invito: a tal fine la Associazione rende noto con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati non vengano resi noti, né siano accessibili prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
7. Nel provvedimento di avvio della procedura l'Associazione indica il criterio applicato per la selezione dei soggetti da invitare.
8. La lettera di invito viene trasmessa simultaneamente a tutti i soggetti selezionati e contiene quanto meno:
  - ✓ l'oggetto della prestazione, le caratteristiche tecniche e l'importo complessivo stimato al netto dell'IVA;
  - ✓ i requisiti generali, di idoneità professionale, tecnica e economico-finanziaria;
  - ✓ il termine di presentazione dell'offerta e il periodo di validità della stessa;
  - ✓ l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
  - ✓ il criterio di aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 del Codice, motivando nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4;
  - ✓ nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione la

- relativa ponderazione;
  - ✓ la misura delle penali;
  - ✓ i termini e le modalità di pagamento;
  - ✓ l'eventuale garanzia richiesta;
  - ✓ il nominativo del RUP;
  - ✓ nel caso di criterio del minor prezzo, la volontà di avvalersi della facoltà di cui all'art. 97, comma 8, e le caratteristiche dei diversi metodi di calcolo della soglia di anomalia di cui al medesimo articolo 97 del Codice;
  - ✓ lo schema di contratto e il capitolato tecnico, se predisposti;
  - ✓ la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica nella quale il RUP procede all'apertura della documentazione amministrativa.
9. L'Associazione applica il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti: l'invito o affidamento all'appaltatore uscente ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato con riferimento a quanto indicato dagli artt. 3.6. e 3.7. delle Linee Guida Anac n. 4. La rotazione non si applica nel caso in cui il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato nelle quali la Società non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
10. In conformità all'art. 95, comma 10, del Codice, l'Associazione richiede agli operatori economici di indicare nell'offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri della sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera e dei servizi di natura intellettuale. Con riferimento ai costi della manodopera, l'Associazione provvede, prima dell'aggiudicazione, a verificare il rispetto dell'art. 97, comma 5, lett. d), del Codice.
11. La stipulazione del contratto avviene, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice ed è subordinata all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'appaltatore. Il contratto riporta la clausola per cui, in caso di successivo accertato difetto di tali requisiti, l'Associazione procederà a risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., corrispondendo all'appaltatore esclusivamente il corrispettivo pattuito per le prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, oltre all'incameramento della



cauzione o, in alternativa, l'applicazione di una penale pari al 10% del valore del contratto.

12. L'Associazione può autorizzare l'avvio del servizio o della fornitura in via d'urgenza prima della stipulazione del contratto ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 32, comma 8, del Codice.

#### **ART. 6. Albo Fornitori**

1. Qualora sia istituito l'Albo Fornitori, l'Associazione individua gli operatori da invitare alle procedure di affidamento nell'ambito dei soggetti iscritti per il relativo servizio o fornitura e per la relativa fascia di importo economico applicando il criterio della rotazione.
2. Qualora non vi siano operatori iscritti per il servizio o fornitura oggetto di affidamento o per la relativa fascia ovvero non vi siano operatori in numero sufficiente a consentire il rispetto delle previsioni del presente Regolamento, compreso il principio di rotazione degli inviti, l'Associazione potrà esperire indagini di mercato con le modalità indicate dall'art. 5.2., 5.3. e 5.5.

#### **Art. 7. Congruità dei prezzi.**

1. AI fine di stabilire il prezzo di riferimento nelle procedure di acquisto e di valutare la convenienza o meno dell'affidamento, l'Associazione provvede a stimare la congruità dei prezzi sulla base delle previsioni di legge, riferendosi anche ai prezzi praticati dalla CONSIP S.p.A. nell'esercizio delle proprie attività di committenza e agli indicatori di carattere pubblico comunque disponibili, ivi compresi quelli emergenti dal mercato elettronico di altre stazioni appaltanti. Si può, inoltre ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.

#### **ART. 8. Durata dei contratti e proroghe**

1. Tutti i contratti stipulati secondo le procedure di cui al presente Regolamento debbono





avere durata certa e predeterminata.

2. L'Associazione ha facoltà di ricorrere a opzioni o proroghe agli stessi termini e condizioni solo se espressamente previste negli atti della procedura per il solo periodo di tempo ivi indicato. Non sono ammessi rinnovi dei contratti, taciti o espressi.

#### **ART. 9. Comunicazioni e archiviazioni delle informazioni e dei dati**

1. Alle comunicazioni previste dalla legge l'Associazione provvede con mezzi elettronici, assicurando trasparenza, pubblicità e accesso agli atti delle procedure.
2. Ove possibile si privilegia la ricezione delle offerte a mezzo posta elettronica certificata.
3. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono effettuati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione, adottando misure idonee a garantirne l'inaccessibilità a persone diverse dal RUP, la segretezza e la conservazione.
4. I dati acquisiti nell'ambito delle procedure di gara e per gli affidamenti sono trattati esclusivamente per le relative finalità e in conformità alla normativa sulla tutela della *privacy*.

#### **ART. 10. Verifica di conformità**

1. I contratti di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.
2. Il RUP, in qualità di Direttore dell'esecuzione, esegue la verifica per certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto.



3. Per le forniture ed i servizi di importo inferiore a € 40.000, l'esito positivo della verifica di conformità è certificato mediante attestazione di regolare esecuzione resa sul documento fiscale emesso dall'operatore economico o con altra modalità ritenuta idonea.
4. Per le forniture ed i servizi di importo pari o superiore a € 40.000, l'esito positivo della verifica di conformità è certificato mediante attestazione di regolare esecuzione resa, sulla base degli accertamenti effettuati, attraverso un apposito atto del Direttore dell'esecuzione ove nominato o, in mancanza, dal RUP.

#### **ART. 11. Pagamenti e tracciabilità**

1. Tutti i pagamenti vengono effettuati dall'Associazione esclusivamente con bonifico bancario e dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'appaltatore. Prima di provvedere ad ogni pagamento il Direttore dell'esecuzione, se nominato, ovvero il RUP provvedono alla verifica sulla regolare esecuzione dell'attività riportata nella fattura.
2. Tutti i contratti stipulati dalla Associazione riportano l'obbligo a carico dell'operatore economico di rispettare la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., pena la risoluzione del contratto. A tal fine le fatture di pagamento devono riportare il numero di CIG o Smart CIG di riferimento e indicare il conto corrente bancario o postale appositamente dedicato, anche in via non esclusiva.

#### **ART. 12. Risoluzione delle controversie e adeguamento normativo**

1. Al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, le controversie relative dall'esecuzione di contratti di appalto e concessione possono essere risolte anche mediante transazione nel rispetto dei principi posti dal codice civile solo nel caso in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.
2. Ove il valore dell'importo della transazione sia superiore a € 50.000 deve essere preceduto da un parere legale. La transazione deve rivestire forma scritta a pena di nullità.
3. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si intendono sostituite, modificate, abrogate



ovvero disapplicate automaticamente ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari, sia a livello comunitario che nazionale.

### **ART. 13. Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno 22 ottobre 2018 previa approvazione del Consiglio di Amministrazione ed è reso pubblico mediante la pubblicazione su “*Amministrazione trasparente*” del sito internet [www.abbonamentomusei.it](http://www.abbonamentomusei.it)